



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 194
del 28/10/2011

OGGETTO: Modifica n. 3 alla dotazione organica anno 2011 -

L'anno duemilaundici, addì ventotto del mese di ottobre alle ore 09.30 solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **DOMENICO LEREDE**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	LEREDE Domenico	Sindaco	X	
2	LA TOSA Rita	Assessore	X	
3	CANNAS Giampaolo Massimo	Assessore	X	
4	STOCHINO Paolo	Assessore	X	
5	MASCIA Severina	Assessore	X	
6	CAU Pietro Paolo	Assessore	X	
7	LADU Marcello	Assessore		X
		Totale n.	6	1

Partecipa il dott. Enzo Congiu, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Su proposta del Sindaco

VISTE le precedenti deliberazioni concernenti la determinazione della dotazione organica dell'Ente, e da ultimo il proprio atto n. 51 del 18.03.2011 come modificato con deliberazione di G. C. n.104 del 31.05.2011 nelle quali si evince che il numero complessivo dei dipendenti risulta essere n. 68 di cui 3 figure vacanti e precisamente:

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - Ingegnere ambientale-;

n. 1 Istruttore Tecnico – Geometra;

n. 1 Istruttore addetto alla Vigilanza;

Rilevato che le prime 2 figure devono essere ricoperte attingendo da persone appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99;

ACCERTATO che nelle amministrazioni pubbliche, l'organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato;

che nell'individuazione della dotazione organica, le Amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale;

DATO ATTO che dal carattere funzionale che la dotazione organica riveste rispetto ai compiti ed ai programmi di attività dell'Ente, ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/01, la stessa deve essere periodicamente e comunque a scadenza triennale, sottoposta a ridefinizione, e che le variazioni alle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale;

CONSIDERATO CHE:

- con L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, la regione sarda disciplina il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi degli enti locali, precipuamente nei settori organici dello sviluppo economico e delle attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità, prevedendo espressamente, all'art. 10, i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali, destinatari dei nuovi compiti e funzioni;

- in tema di erogazione di servizi alla persona, le funzioni trasferite o delegate sono individuate in numerose disposizioni legislative regionali, tra le quali quelle contenute nella L.R. 162/98 (attinente alla predisposizione dei piani personalizzati di sostegno ai soggetti di cui all'art.3 della Legge 104/92), L.R. 11/85 (nefropatici), L.R. 27/83 (talassemici ed emolinfopatici), L.R. 20/97 (sofferenti mentali), L.R. 1/2011 (fondo per la non autosufficienza), L.R. 5/2008 (alunni con disabilità);

– Nell'ambito delle funzioni svolte dall'ente locale, rientra anche quella relativa alla notifica degli atti, importante attività, mediante la quale la Pubblica Amministrazione porta legalmente a conoscenza dell'interessato, dell'esistenza di un determinato atto o fatto, effettuata dal soggetto abilitato, il quale, nel consegnare l'atto, che si intende portare a conoscenza, stende la relazione di notifica, che costituisce documentazione dell'avvenuta consegna dell'atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario;

– Che la materia e la procedura relativa è trattata dagli articoli dal n. 137 al n. 151 del C.P.C., e per quanto riguarda, alcune particolari forme di notificazione, dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (notificazioni in materia tributaria), dalla legge 20 novembre 1982 n.890 (per la notificazione a mezzo posta), e dalla legge 21 marzo 1978 n. 149 (per le notificazioni all'estero);

– Che le norme del C.P.C. per quanto facciano riferimento solo alla figura dell'Ufficiale Giudiziario, sono applicabili anche alle notifiche da effettuarsi a cura del messo comunale, e ciò in base al principio di completezza dell'ordinamento giuridico ed a costante dottrina e giurisprudenza;

– Che la figura del messo comunale, nel tempo, non solo non ha perso importanza, ma ha acquisito in maggior spessore, in virtù della gravosità e serietà del compito affidatogli, dovendosi infatti occupare, tra l'altro, della notifica degli atti di accertamento dei tributi locali, di quelli afferenti le procedure esecutive, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni;

– Che la corrispondenza dell'ente locale ha raggiunto al giorno d'oggi, volumi molto elevati. La molteplicità dei canali utilizzati (fax, posta elettronica, telex) e l'obbligo di conservare gli originali dei documenti in entrate e di quelli in

uscita, rendono difficoltosa e complessa la loro gestione anche nel caso in cui le informazioni siano già in formato elettronico. La grande mole di documenti che vengono veicolati all'interno e all'esterno del Comune devono essere gestiti in modo da permettere il controllo del flusso, con la certezza di non smarrire le informazioni e di essere sempre a conoscenza dell'ubicazione del documento originale, tutto ciò sta alla base di tutta la successiva azione amministrativa. E' necessario poi garantire la riservatezza dei documenti e assolvere agli obblighi imposti dalla legge sulla privacy. L'ente locale deve garantire una gestione efficiente di tutti i documenti che circolano al suo interno mediante:

- L'acquisizione di documenti dalle varie fonti, indicizzarli e numerarli;
- Classificazione degli stessi in fascicoli ed assegnarli automaticamente;
- Archiviazione degli stessi in formato elettronico ed eliminare la copia cartacea in base alle direttive sulla conservazione sostitutiva;

OSSERVATO che:

a seguito dell'attività ricognitiva come sopra delineata emerge un vasto e complesso quadro di competenze in capo all'ente, conseguentemente, onde assicurare una efficiente ed efficace risposta alla collettività in termini di qualità dei servizi erogati, risulta necessario ed oltremodo opportuno provvedere alla ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'ente, in particolare provvedendo alla istituzione nella dotazione organica dell'ente di:

- N. 1 figura professionale di **ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIALE/EDUCATORE**, categoria giuridica ed economica D1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, a tempo pieno ed indeterminato, in regime orario di full time 36 ore settimanali;
- dato atto che all'Ufficio Messi Comunali e Ufficio Protocollo erano previste complessivamente 4 figure e, a seguito della cessazione di due persone nel corso dell'anno 2010, appartenenti a tali uffici si rende necessario ripristinare i suddetti uffici di almeno una unità professionale provvedendo all'istituzione di N.1 figura professionale di **COLLABORATORE AMMINISTRATIVO**, categoria giuridica ed economica B3 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, a tempo pieno ed indeterminato, in regime orario di full time 36 ore settimanali, per le motivazioni succitate;

con Delibera di G. C. n. 10 del 13.01.2010, è stato approvato l'Organigramma e il Funzionigramma dell'Ente;

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 14, comma 7 della Legge del 30 luglio 2010, n. 122, ha sostituito:

l'art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Ai fini del concorso delle Autonomie regionali e Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale, rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati, e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni Statali.";

- l'art. 1, comma 557 bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui nuovo testo risulta essere il seguente: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati, o comunque facenti capo all'Ente."

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui nuovo testo risulta essere il seguente: "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D. L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133", il quale a sua volta, dispone: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazioni in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio, con soggetti privati, che si configurino elusivi della presente disposizione.";

- l'art. 14, comma 9 della Legge del 30 luglio 2010, n. 122, ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale testualmente recita: "E' fatto

divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti, possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010";

- ai sensi del successivo comma 119, della legge finanziaria 2011, "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3, dell'art. 14 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati, che si configurino elusivi della presente disposizione;

VISTA la legge regionale 18.03.2011 n. 10 "Disposizioni urgenti in materia di enti locali" che ha fissato i seguenti principi:

"In attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di enti locali, il cui onere è finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazione dalla legge n. 122 del 2010;

ACCERTATO

- che il Comune di Tortolì ha rispettato:
 - a) l'art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di riduzione delle spese di personale, come modificato dal D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010; (Allegato B);
 - b) il patto di stabilità interno, (allegato C);
- che l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti è pari al 22,86%; (Allegato D);
- che sussistono le condizioni previste dalla L.R. n. 10 del 18.03.2011 art. 2 c.7;

VERIFICATO, come riscontrabile rispettivamente negli allegati contraddistinti dalle lettere B), C) e D), che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, a firma del Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale che, il Comune di Tortolì:

- assicura la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, mediante la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale, rispetto al complesso delle spese correnti;
- ha rispettato nell'anno 2010, il patto di stabilità interno;
- la spesa per il personale è pari al 22,86% delle spese correnti;

RIMARCATO che la ridefinizione della dotazione organica, necessita in virtù delle motivazioni sopra esposte, prevedere:

- 1)- la soppressione della figura professionale dell'Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 (riservato alle categorie Protette) in quanto la procedura concorsuale posta in essere con la precedente deliberazione n. 51 è andata deserta;
- 2)- la soppressione della figura professionale dell'Istruttore addetto alla Vigilanza poi Cat. C1 poiché le attuali capacità di bilancio non lo consentono, ai sensi dell'art.89 comma 5 del D.Lgs n.267/2000;

DATO ATTO

- che il Responsabile dell'Area Amministrativa, e il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, hanno espresso parere favorevole in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto in esame;

- che il presente provvedimento sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. EE.LL. del 1° aprile 1999, ai fini della eventuale richiesta di concertazione ai sensi del successivo art. 8, così come modificato dall'art. 6 del CCNL 22 gennaio 2004;

VISTI:

- l'art. 97 Cost.;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il vigente bilancio annuale e pluriennale;
- ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno riferimento non espressamente disposto con il presente atto;

con voti unanimi, espressi con le modalità di legge

DELIBERA

CHE quanto esposto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI RIDEFINIRE la dotazione organica dell'ente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, per le motivazioni esposte in premessa, apportando le modifiche così come di sotto individuate:

- inserimento di n. 1 posto ascrivibile al profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIALE, categoria giuridica ed economica D1 del CCNL, a tempo pieno ed indeterminato, in regime orario di full time 36 ore settimanali da destinare all' Area Sociale Scolastico e culturale;
- inserimento di n. 1 posto ascrivibile al profilo professionale di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, categoria giuridica ed economica B3 del CCNL EE.LL., a tempo pieno ed indeterminato, in regime orario di full time 36 ore settimanali da attingere dalle categorie protette da destinare all'Area Amministrativa in sostituzione del posto di Istruttore direttivo tecnico;

DI RIAPPROVARE la dotazione organica complessiva dell'ente come delineata nell'allegato denominato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO

- che a seguito della presente rideterminazione della dotazione organica dell'ente il numero complessivo dei dipendenti risulta essere n. 68;
- il presente provvedimento sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. EE.LL. in termini di urgenza, e diverrà esecutiva, senza ulteriori atti, decorsi i termini senza che sia stata attivata la procedura di concertazione;

Dopo di che, con separata e unanime votazione, la presente deliberazioni viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Domenico Lerede

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Enzo Congiu

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 18/10/2011 il responsabile dell'area F.to dott. Congiu Enzo
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 21/10/2011 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 03/11/2011 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 24370 del 03/11/2011).

Tortoli, 03/11/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _____ del _____ (art. 33 della L.R. 38/94);

- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _____ per i seguenti motivi _____ -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo